

N.125

## IL SINDACO

**VISTA** la Legge del 26.10.1995 n.447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico»;

**VISTO** il D.P.C.M. 16.04.1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

**VISTO** il D. Lgs. del 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** in particolare l'art. 54 come sostituito dall'art.6 del D.L. 23.05.08 n.92 come modificato dalla Legge di conversione, contenente “*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e disciplinante i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica*”

**VISTO** il comma 4 bis del medesimo art.54

**VISTO** l'art.1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5.08.08 che espressamente prevede “*ai fini dell'art.54 del D. Lgs.18.08.00 n.267, come sostituito dall'art.6 del D.L.23.05.08 n.92 convertito con modificazioni nella L.24.07.08 n.125 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*” ;

**VISTO** altresì il comma 6 dell'art.54 del D.Lgs.18.08.00 n.267;

### CONSIDERATO

- che con precedente ordinanza sindacale n.350 del 25.06.98 integrata con successiva n.51 del 2.08.02 è stata adottata la disciplina transitoria relativa allo svolgimento dell'attività di intrattenimento musicale e/o arte varia svolta all'esterno dei locali di tipo “A” e “B”( bar, ristoranti, snack, etc);

- che con deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 1.03.03 è stato approvato il piano di classificazione in zone di cui alla L.447/95 e alle delibere di G.R. Campania n.6131/95 e 6956/00;
- che la vocazione turistica di questo Comune richiede il contemperamento delle esigenze degli ospiti che scelgono l'isola quale meta di vacanza e riposo, di quelli che la scelgono quale meta di svago e infine le esigenze dei residenti e degli operatori commerciali;
- che occorre da un lato, consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero nonché le iniziative economiche di settore dall'altro garantire la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica quale diritto individuale e interesse collettivo;
- che negli ultimi anni si è verificato un incremento del numero di autorizzazioni di attività di intrattenimento musicale e danzante ~~complementare~~ all'esercizio dell'attività di tipologia "A" e "B";
- che l'aumento del numero di pubblici esercizi svolgenti attività di intrattenimento musicale e danzante e il prolungamento di tali attività nelle ore notturne sia all'esterno che all'interno di tali esercizi, incide negativamente sulle condizioni di vivibilità nel centro cittadino determinando sovente fenomeni di disturbo della quiete pubblica, intralcio alla viabilità e danneggiamenti;
- che in particolare, come dettagliatamente e ricorrentemente riportato dalla stampa locale, nel corso delle ore notturne soprattutto del fine settimana si sono verificati e tuttora si verificano atti di vandalismo all'uscita ed in prossimità di locali frequentati da giovani avventori con danneggiamenti di arredi urbani, automobili in sosta e vetrine degli esercizi commerciali, con conseguenti riflessi negativi sull'immagine turistica dell'isola e grave disturbo alla quiete pubblica dei residenti e dei turisti ospiti delle strutture alberghiere ubicate nel centro cittadino;
- che nell'arco temporale compreso tra la seconda settimana del corrente mese di Giugno e il 31 Luglio 2010 sono in programmazione e si svolgeranno nel Comune di Ischia numerosi eventi ed attività culturali di notevole richiamo turistico, tra i quali in via esemplificativa e non esaustiva possono segnalarsi: Ischia Film Festival, Ischia Global

festival, Concerto del 25 Giugno in collaborazione con il Teatro San Carlo di Napoli, Concerto del 27 Giugno in collaborazione con la Provincia di Napoli, Festa dei Santi Pietro e Paolo, Festa a mare agli scogli di Sant'Anna.

- Che tali eventi rappresentano occasioni di grande richiamo turistico e di partecipazione cittadina poichè collegati a manifestazioni religiose, culturali e sociali di sicuro interesse.
- Che in particolari zone o vie del Comune sussistono specifiche problematiche attinenti all'esigua ampiezza delle strade, alla eccessiva vicinanza o addirittura alla contiguità di esercizi pubblici nell'ambito di zone residenziali ad elevata densità abitativa, con iperaffollamento di avventori e conseguenti riflessi sulla viabilità, per cui è necessaria una particolare disciplina circoscritta in via sperimentale al periodo della stagione turistica considerato.

**RITENUTO** che è necessaria una disciplina provvisoria ed adottata in via sperimentale degli orari di chiusura di taluni esercizi pubblici che, attraverso la determinazione di limiti massimi di orari sia compatibile con le esigenze di vivibilità urbana e favorisca la distribuzione sul territorio dei flussi di utenza, evitando eccessive concentrazioni in determinate zone;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere alla provvisoria modifica e all'integrazione delle disposizioni contenute nelle precedenti richiamate ordinanze in relazione agli orari degli esercizi pubblici che svolgono attività di intrattenimenti musicali e danzanti come attività complementari all'esercizio di tipologia "A" e "B";

## ORDINA

In via sperimentale e provvisoria a far data dalla presente ordinanza e fino a Sabato 31 Luglio 2010 tutti gli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B" che svolgono all'interno dei locali anche attività di intrattenimento musicale (dal vivo, mediante l'uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante l'impiego del disk jockey) e danzante dovranno cessare l'attività di intrattenimento musicale e danzante alle ore 1.00.

Per gli esercizi pubblici di tipologia "A" e "B" che svolgono all'esterno anche attività di intrattenimento musicale restano in vigore le ulteriori disposizioni contenute nella Ordinanza Sindacale n.51 del 02.08.2002 fermo l'obbligo di cessare tale attività entro le ore 1.00. Eventuali deroghe conseguenti ad istanze congruamente motivate degli esercizi interessati potranno essere autorizzate tenuto conto del livello di insonorizzazione dei locali, della ubicazione degli esercizi pubblici in relazione alle esigenze della viabilità, del traffico, e della loro prossimità a civili abitazioni e strutture ricettive. L'attività di intrattenimento musicale e danzante non dovrà arrecare disturbo alla quiete pubblica e dovrà osservare quanto disposto dalla normativa contro l'inquinamento acustico.

#### FUNZIONAMENTO APPARECCHI SONORI

Ai pubblici esercizi di tipologia "A" e "B" è consentito il funzionamento degli impianti elettroacustici per la riproduzione di suoni dalle ore 9.00 alle ore 13,30 e dalle 16,30 alle ore 1.00, nonché di radio e TV dalle ore 7.00 alle ore 1.00 alle seguenti condizioni: gli apparecchi devono funzionare con tonalità moderate e comunque tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e nell'osservanza delle disposizioni sui valori limite di immissione di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o di regolamento eventualmente applicabile.

Gli apparecchi devono essere tenuti all'interno dell'area di pertinenza dell'esercizio. Trattasi di area di pertinenza dell'esercizio quella in ambiente ben delimitato, a copertura fissa e autorizzata. Non vi rientrano coperture amovibili, con tende, vele o ombrelloni.

Non è consentita alcuna installazione di apparecchi sussidiari o di altoparlanti complementari esterni.

Le casse acustiche devono essere rivolte verso l'interno del locale.

E' vietato l'utilizzo di diffusori mobili con amplificatori incorporati.

E' fatto divieto di svolgere animazione vocale, salvo l'utilizzo di impianti progettati e realizzati per consentire tale attività con limitatore specificatamente dedicato.

### INTRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO ESERCIZI RICETTIVI

Gli esercizi ricettivi (alberghieri ed extralberghieri) che effettuano intrattenimenti musicali riservati alla sola clientela potranno avvalersi di strumenti amplificatori di suoni all'esterno a condizione che le sorgenti sonore degli impianti elettroacustici siano direzionate verso i musicisti e l'albergo e comunque nel rispetto dei limiti imposti dalla norma e dai regolamenti vigenti.

L'uso degli strumenti di cui sopra è consentito dalle ore 19,00 alle ore 1,00.

I titolari degli esercizi ricettivi interessati a svolgere l'intrattenimento musicale all'esterno devono darne comunicazione all'ufficio Attività Produttive.

### ANIMAZIONE MUSICALE PRESSO GLI STABILIMENTI BALNEARI

Gli stabilimenti balneari con annessa attività di somministrazione, possono effettuare intrattenimenti musicali riservati alla propria clientela utilizzando amplificatori di suoni all'esterno dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 20,00.

Tali intrattenimenti possono essere effettuati esclusivamente nello stabilimento dove ha sede l'esercizio.

I titolari degli stabilimenti balneari interessati a svolgere l'intrattenimento musicale presso il proprio esercizio, rivolto alla propria clientela, devono chiedere apposita autorizzazione al Ufficio Attività Produttive.

## CANTIERI EDILI

L'attività dei cantieri edili situati all'interno di tutto il territorio comunale dovrà rispettare le disposizioni contenute nel titolo II nell'art. 4 del Regolamento disciplinante il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico approvato con delibera di Commissario *ad acta* del 16.09.2003 n.2.

## SANZIONI

Le violazioni al presente provvedimento saranno punite con le modalità previste dal vigente "Regolamento comunale delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali" come previsto dalla delibera di C. C n. 36/03; ai sensi dell'art.16 della Legge 16.01.03 n.3, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n.689, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 650 e 659 CP.

Se la violazione degli obblighi e dei divieti previsti nella presente ordinanza, è reiterata e determina grave pericolo per la sicurezza urbana o per l'igiene pubblica ovvero causa notevoli alterazioni della circolazione stradale, può essere disposta l'immediata sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

Se la violazione si verifica per attività che si svolgono su suoli o spazi pubblici dati in concessione, la concessione può essere revocata.

Salvo quanto previsto dall'art.659 del Codice Penale, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o di somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, i titolari dei relativi esercizi devono vigilare affinché gli avventori non disturbino mediante schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone; essi inoltre sono obbligati a vigilare, anche avvalendosi di eventuali addetti al controllo dell'utenza, che all'entrata dei locali o all'uscita nonché durante l'intrattenimento nelle immediate prossimità degli stessi, i frequentatori non tengano comportamenti atti a turbare la quiete pubblica o che contrastino con le norme igieniche ovvero



determinino per l'uso e la sosta di auto e motoveicoli notevoli alterazioni della circolazione stradale.

### DISPOSIZIONI FINALI

Le ordinanze n.51/02 e n.350/98 restano in vigore nella parte non contrastante con la vigente ordinanza.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente ordinanza si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Ischia ed è inoltre trasmessa al Prefetto di Napoli ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. 18.08.00 n.267 come modificato dall'art.6 del D.L.23.05.08 n.92, convertito in legge 24.07.08 n.125.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro il termine di giorni sessanta decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni.

Dalla residenza municipale:

Ischia, 11.06.2010

IL SINDACO  
Ing. Giuseppe Ferrandino

